



## COMUNE DI FUCECCHIO

*Città Metropolitana di Firenze*

### ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 105 DEL 29/05/2024

#### Settore 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, GESTIONE DOCUMENTALE E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

U.O. Supporto alla Funzione di Polizia Locale

#### OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA RAMONI E VIA CASABIANCA

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la relazione istruttoria di cui al prot. n. 23160/2024 del 29/05/2024 e a firma dell'Istruttore tecnico Geom. Edoardo Monticelli, ove, sulla scorta dei sopralluoghi all'uopo effettuati, si ravvisa l'esigenza di emanare un'Ordinanza tecnica per modifiche temporanee alla circolazione stradale in funzione dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti di Via Ramoni tramite interventi di bitumatura di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 357 del 28/05/2024;

VISTA la proposta di provvedimento formulata, ai sensi degli Artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal Dott. Pinetini Daniele in qualità - giusta Determinazione n. 37 del 30/01/2023 a firma del Responsabile di Settore *pro tempore* - di Responsabile della U.O. "Servizio Affari Legali, Contenzioso e Gestione Documentale", nonché designato - giusta Determinazione n. 40 del 30/01/2023 parimenti a firma del Responsabile di Settore *pro tempore* - Responsabile interno per il trattamento dei dati personali afferenti alle funzioni fondamentali assegnate alla medesima U.O., e che, pertanto, in quanto altresì Responsabile dei correlati procedimenti amministrativi, risponde della completezza dell'istruttoria da esso stesso condotta, nonché della regolarità e correttezza delle connesse fasi procedurali;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto Responsabile di Procedimento;

RITENUTO, inoltre, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consenta di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso, ai sensi dell'Art.147-*bis* del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL);

DATO ATTO, ove occorrer possa, che il predetto Responsabile di Procedimento non ha segnalato al sottoscritto Responsabile di Settore situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto al presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 6-*bis* della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

DICHIARATO, parimenti ai fini dell'Art. 6-*bis* della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, che tali situazioni di conflitto di interesse non sussistono, naturalmente, neppure in capo al sottoscritto Responsabile di Settore;

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, modificare temporaneamente la circolazione stradale onde consentire l'esecuzione dei predetti lavori in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATA la competenza del sottoscritto Responsabile del Settore 1, nominato tale con Decreto del Sindaco n. 7 del 31/03/2023, ad adottare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi", come da ultimo modificato mediante Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 21/04/2022, ove si prevede – in coerenza con le analoghe

disposizioni legislative di cui all'Art. 4 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 (TUPI) e di cui all'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL) – che *"ai Dirigenti spetta, in via esclusiva, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di controllo e di organizzazione del lavoro, degli uffici e delle risorse umane e strumentali ad essi affidate."* (Art. 18, comma 3), per poi precisarsi inoltre che, quanto alle *"funzioni di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria"*, compete ai Dirigenti anche l'adozione degli atti di *"rilascio di concessioni, autorizzazioni ed in genere atti che presuppongono accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale"* (Art. 19, comma 1, lettera k);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'Art. 45 del D.Lgs n. 80/1998;

VISTE le previsioni recate dal D.Lgs n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e in particolare gli Artt. 1, 5, 6, 7 e 9, nonché il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992;

## **ORDINA**

- Dal giorno 03/06/2024 al giorno 14/06/2024, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 e comunque sino al termine dei lavori in premessa, l'istituzione:
  - del divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i mezzi dei residenti, nel tratto di Via Ramoni compreso tra i relativi incroci con Via di Rimedio e la SP111;
  - del divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i mezzi dei residenti, nel tratto di Via Casabianca compreso tra i relativi incroci con Via Ramoni e la SP111.

## **APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA**

Gli addetti alla competente struttura del Settore 3 “Assetto del Territorio e Lavori Pubblici” del Comune di Fucecchio, o chi per esso, sono quindi incaricati a provvedere alla corretta installazione, manutenzione e rimozione della segnaletica necessaria ai fini di cui sopra, conformemente alle vigenti previsioni normative recate dal D.Lgs. n. 285/1992 e dal D.P.R. n. 495/1992.

## **DA' MANDATO**

- A chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Le Amministrazioni competenti non rimangono responsabili per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

A norma dell'Art. 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso il presente provvedimento, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge - entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, per gli atti in cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione all'Albo Pretorio - al TAR della Toscana o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, parimenti decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio ovvero, per gli atti in cui sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni potrà altresì essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in

relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato mediante D.P.R. n. 495/92.

**La Responsabile del Settore**

Fiordiponti Maria Alice